



COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG: Z112562A45

Art. 1 - Oggetto del Servizio

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura negoziata, da parte del Comune di Ravanusa del servizio di Brokeraggio assicurativo ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "Broker") ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e s.m. e i. e successivi Regolamenti ISVAP.

Il servizio di brokeraggio assicurativo è finalizzato alla stipula di una POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI, derivante da colpa lieve.

Art. 2 – Prestazioni oggetto del servizio

Il Broker si impegna a fornire all'Ente, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed, in particolare, le seguenti prestazioni, indicate in via principale e non esaustiva:

- Servizi di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale per la definizione degli schemi di polizza, relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dall'Amministrazione;
- Analisi delle polizze presenti sul mercato e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle disposizioni dei C.C.N.L.;
- Assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa delle polizze;
- Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto. Segnalazione delle novità del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione al Comune di Ravanusa di novità proposte dalle compagnie di assicurazione;
- Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine.

Art. 3-Durata del contratto

Il presente appalto avrà la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno

della sottoscrizione del contratto, con esclusione del rinnovo tacito.

Dalla decorrenza dell'incarico, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione Amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune di Ravanusa.

Art. 4 - Corrispettivo del servizio

L'attività prestata dal Broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del Comune di Ravanusa, in quanto, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di brokeraggio).

L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative. Ai soli fini del valore stimato del contratto e della determinazione degli elementi legati al valore del servizio, il valore presunto dell'appalto è stato stimato in € 6.870,00 annui, come di seguito calcolato:

CATEGORIA E FUNZIONI DA ASSICURARE	Limite di Indennizzo € 2.500.000 (individuale)	Numero soggetti
Sindaco/Presidente	€ 500	2
Posizioni Organizzative Tecniche	€ 440	2
Vice Sindaco o Vice Presidente/Segretario	€ 340	3
Altri Amministratori/ Assessori	€ 260	3
P.O. Organizzative Amministrative e Comandante di P.M.	€ 250	3
Consiglieri	€ 230	14

ART. 5 – Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'Amministrazione provvedendo alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all'Amministrazione le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, debitamente quietanzate.

Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 6 - Obblighi ed oneri a carico del broker

Il Broker si impegna a svolgere l'attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia; in particolare, nell'espletamento del servizio, l'aggiudicatario si obbliga:

- a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Ente, alle condizioni di cui al presente capitolato, al disciplinare di gara e all'offerta presentata in sede di gara, e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- ad impiegare propri mezzi e risorse per l'espletamento dell'incarico con l'assunzione diretta di eventuali oneri e rischi connessi all'espletamento dello stesso;
- a garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione del Comune di Ravanusa ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- al segreto d'ufficio ed alla massima riservatezza su quanto venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento del servizio e ad osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile;

Il Broker, inoltre, non dovrà trovarsi in condizioni di collegamento o incompatibilità con alcuna Compagnia d'assicurazione e non dovrà sottoscrivere atti o documenti che impegnino il Comune senza il preventivo ed esplicito consenso scritto dello stesso.

Sono a carico del Broker tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico ed ogni altro onere e spesa espressamente previsto dal presente capitolato, dagli atti di gara e dalla legge.

Art. 7 - Responsabilità del broker

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi Comunali, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli Organi Comunali, dei Funzionari preposti al servizio.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze,

errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali previsti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n.209/2005, per un massimale non inferiore a quanto stabilito annualmente dall'ISVAP, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa e dei suoi dipendenti o collaboratori anche occasionali.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio. L'Ente ha, altresì, diritto di richiedere al Broker copia della quietanza relativa al pagamento del premio di tale polizza.

Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del presente contratto.

I limiti di copertura ed i massimali di tale polizza dovranno essere conformi alla normativa vigente ed essere tempestivamente adeguati in caso di variazioni, delle quali l'Ente dovrà essere informato.

L'Ente ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker.

I danni a persone e/o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente e/o di compensi risarcitori da parte dello stesso.

L'Ente si ritiene, sin d'ora, sollevato e indenne da ogni pretesa.

Art. 8 - Aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente con il criterio dell'offerta più basso.

Art. 9 – Cessione

E' vietata all'aggiudicatario la cessione del contratto.

L'inosservanza di tale divieto comporterà la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

Qualora la Ditta non ottemperi ad uno dei requisiti previsti nel presente " capitolato speciale d'appalto" il servizio competente provvederà alla relativa contestazione, assegnando un termine di giorni 5 per la presentazione di eventuali giustificazioni, trascorso il quale, il Comune ha facoltà di risolvere, con apposita determina del responsabile del servizio il contratto con la Ditta aggiudicataria del servizio.

Art. 11 - Spese contrattuali

Le eventuali spese contrattuali, fiscali e di rogito riconnesse alla stipula e registrazione del contratto sono a totale carico del soggetto aggiudicatario.

Il Responsabile dell'Area P.O. 2

Dott.ssa Carmela Scibetta

